


TRIBUNALE DI MESSINA*Seconda sezione civile*

Decreto**ex art. 78 CCII****(apertura concordato minore)**

Il Presidente delegato
dott. Giuseppe Minutoli

esaminati gli atti della procedura unitaria iscritta al n. **25/2022 R. P.U.**,
sull'istanza del 12 dicembre 2022 di



al n. 180049

per la apertura del concordato minore ex artt. 74 ss. CCII;

considerato che l'istante si qualifica imprenditore agricolo e, come tale, non essendo soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato ordinario, che riguardano i soli imprenditori commerciali (artt. 121 e 84), può fare richiesta di concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), richiamato dall'art. 77 CCII, che interessano solo le imprese commerciali, in quanto solo queste, se minori, possono accedere solo alle procedure di sovraindebitamento, ivi compreso il concordato minore;

ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa fase, dei requisiti di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i documenti analiticamente elencati nell'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC "*I diritti del debitore Segretariato sociale dei Comuni di Antillo e di Venetico*", in persona del dott. Fabrizio Immormino, con allegati i documenti e le informazioni richieste dall'art. 76 CCII;

considerato, in particolare, che



a) vengono indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) vengono esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'OCC ha indicato che il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore;

d) vi è l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) è stata fatta la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

f) vi è l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

g) sono indicate la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, in relazione alla situazione debitoria di € 1.691.976,27, di cui € 1.391.838,00 in via ipotecaria, anche rispetto all'attivo immobiliare valutato € 242.842,00;

h) è prevista la continuità aziendale dell'azienda agrituristica, con analisi prospettica dei ricavi;

i) è previsto l'intervento di terzi (figli del ricorrente) con finanza esterna per circa 295.000,00 euro;

ritenuto, in conclusione, che, ai sensi dell'art. 78 CCII, la domanda è ammissibile, potendosi quindi dichiarare aperta la procedura di concordato minore;

che va disposta, su conforme richiesta del debitore, la inibitoria di cui al dispositivo, in quanto funzionale alla esecuzione del concordato, con conseguente sospensione anche delle procedure esecutive nn. 100/2019 RGE e 207/2021 RGE a carico della ditta ricorrente;

che va nominato un commissario giudiziale (avente i requisiti per la nomina a curatore), avuto riguardo alla prevista continuità aziendale, ai sensi degli artt. 78 e 112 CCII ed alla summenzionata inibitoria;

P.Q.M.

visti gli artt. 74 ss. CCII,

dichiara ammissibile la proposta in esame e, per l'effetto,

dichiara aperta la procedura di concordato minore depositata in data 12 dicembre 2022 da



di Messina al n. 180049

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e nel registro delle imprese, a cura della cancelleria;

ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici della conservatoria dei Registri immobiliari, a cura dell'OCC;

manda al ricorrente, tramite l'OCC; di comunicare ai creditori il presente decreto;

assegna ai creditori il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

dispone che l'OCC alla scadenza del superiore termine depositi relazione riepilogativa sulle eventuali dichiarazioni dei creditori, al fine dei provvedimenti ex art. 80 CCII;

fissa, a tale scopo, l'udienza del 20 febbraio 2023 ore 9,00;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (ivi comprese quelle pendenti, iscritte ai nn. 100/2019 RGE e 207/2021 RGE) né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

nomina commissario giudiziale l'avv. Daniela Nulli del Foro di Messina perché svolga le funzioni dell'OCC (ivi comprese le incombenze di cui sopra), a partire dall'accettazione, che avverrà entro tre giorni dalla comunicazione;

Si comunichi.

Messina, 19 dicembre 2022.

Il Presidente ff della II^a sezione civile
(Giuseppe Minutoli)

